



Roma, 02/05/2025

Ufficio: DAR/VS
Protocollo: 202504194/AG
Oggetto: Responsabilità civile del farmacista: obbligo di assicurazione per colpa grave

Circolare n. 15329
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Obbligo di stipulare una polizza assicurativa per il farmacista per danni cagionati con colpa grave.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ordini relativamente all'oggetto, si forniscono gli aggiornamenti intervenuti successivamente alla [circolare FOFI n. 10383 del 30 marzo 2017](#), a cui si rinvia per ogni utile approfondimento.

L'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 ha stabilito che *“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ... anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché sperimentazione e di ricerca clinica”* (comma 1) e che *“Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’art 9 e all’art 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”* (comma 3).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Dalla suddetta disposizione si evince, pertanto, come già ricordato nella circolare federale sopra citata, che le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, mentre il farmacista (dipendente e/o titolare di partita IVA) deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura. Fatta salva ogni opportuna verifica individuale, alla Federazione risulta che in diverse convenzioni proposte dalle Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private è prevista per i farmacisti esercenti nelle stesse sia la copertura della colpa lieve che della colpa grave.

Per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - fermo restando che l'assicurazione per colpa lieve è a carico del datore di lavoro - è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo.

Il predetto obbligo assicurativo è divenuto operativo a seguito dell'entrata in vigore del [decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232](#), che, tra l'altro, ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, tra cui rientra anche il farmacista, prevedendo all'articolo 3, comma 4 che *“L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”*.

Si rammenta, infine, l'importante novità introdotta dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha sancito, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, che l'efficacia delle polizze assicurative, di cui al richiamato articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 (settanta) per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina (cfr. [circolare federale 14162 del 2.1.2023](#)).

In ogni caso, si segnala l'opportunità di suggerire agli iscritti di verificare le proprie polizze individuali, al fine di individuare l'esatto perimetro di copertura delle stesse.

Tenuto conto che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull'efficacia delle polizze assicurative professionali, si rammenta quanto segue.

Al fine di consentire ai farmacisti di adempiere all'obbligo ECM, la Federazione in qualità di provider nel presente triennio ha messo a disposizione un'ampia offerta formativa (cfr. [circolare federale n. 15241 del 28.02.2025](#)), completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla

piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM: si ricorda che, tuttora, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.

Inoltre, si evidenzia che per completare l'obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l'istituto dell'Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. [circolare federale n. 15320 del 22.04.2025](#)).

Considerata l'importanza della tematica, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, nell'intento di promuovere l'aggiornamento professionale e la piena conoscenza delle regole che disciplinano la normativa ECM.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)